

Fusione di Comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17. Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Fiumicello Villa Vicentina" mediante la fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. Ammissibilità.

-omissis-

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lettera b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale di Fiumicello, con deliberazione n. 47 del 17 dicembre 2016, e il Consiglio comunale di Villa Vicentina, con deliberazione n. 39 del 30 dicembre 2016, hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi;

VISTE le citate deliberazioni con cui i due Consigli comunali si sono espressi a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, indicando la

denominazione “Fiumicello Villa Vicentina”, individuando la localizzazione della sede del capoluogo a Fiumicello e approvando, infine, la planimetria del territorio;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 301/P-AAL-1-5-4 del 16 gennaio 2017 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell’esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTA la nota prot. n. 540/GAB-(GAB-1-15) - 0 del 18 gennaio 2017 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell’avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l’articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all’articolo 12 dello Statuto stesso, l’Ufficio di Presidenza riferisca all’Assemblea legislativa proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTO altresì il comma 9 dell’articolo 17 della L.R. 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17 della L.R. 5/2003, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, acquisita agli atti l’istruttoria della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all’Assemblea legislativa l’allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

per i motivi in premessa indicati:

delibera

1) di proporre all’Assemblea legislativa l’allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina per la costituzione del nuovo Comune “Fiumicello Villa Vicentina” derivante dalla fusione di questi.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n. -----del ----- 2017 approvata
dal Consiglio regionale**

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Fiumicello Villa Vicentina" mediante la fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale di Fiumicello, con deliberazione n.47 del 17 dicembre 2016, e il Consiglio comunale di Villa Vicentina, con deliberazione n.39 del 30 dicembre 2016, hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi;

VISTE le citate deliberazioni con cui i due Consigli comunali si sono espressi a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, indicando la denominazione "Fiumicello Villa Vicentina", individuando la localizzazione della sede del capoluogo a Fiumicello e approvando, infine, la planimetria del territorio;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 301/P-AAL-1-5-4 del 16 gennaio 2017 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTA la nota prot. n. 540/GAB-(GAB-1-15) - 0 del 18 gennaio 2017 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 430 del 28 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità/maggioranza dei Consiglieri presenti (n. _____ Consiglieri)

DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, per la costituzione del nuovo Comune di "Fiumicello Villa Vicentina" derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti;

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "FIUMICELLO VILLA VICENTINA" mediante la fusione dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, con capoluogo in Fiumicello?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L.R. n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL VICE PRESIDENTE
Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola